



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Francesco Parisoli

Presidente

dott.ssa Simona Boiardi

giudice relatore

dott. Niccolò Stanzani Maserati

giudice

nel procedimento 71-1/2024 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di Muscas Roberto, promosso dal debitore, con l'ausilio dell'Avv. Guido Paralupi, nominato Gestore della crisi, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

letto il ricorso n. 71-1/2024 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dal sig. Muscas Roberto (c.f. MSCRRT65B08B745D) nato a Carbonia (CA) l'8.02.1965 e residente a Montecchio Emilia, strada Montegrappa n.33, presentato con l'assistenza dell'Avvocato Federica Ricco' del Foro di Reggio Emilia e dell'avv. Guido Paralupi nominato Gestore della crisi;

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia



del centro degli interessi principali del ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;

considerato che, in forza della già affermata applicabilità, nei limiti di compatibilità, della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCII;

considerato, quindi, che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente; 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b) CCII);

considerato che, nel caso di specie, tali documenti sono stati allegati;

letta la relazione particolareggiata dell'avv. Guido Paralupi, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, lett. c), ccii, poiché il ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni derivanti prevalentemente dall'incapacità di ripianare



i debiti assunti insieme alla ex moglie dalla quale si è separato nel 2016 ed alla conseguente condanna al mantenimento delle due figlie;

rilevato che l'importo di € 500,00 a titolo di assegno di mantenimento delle due figlie minori viene detratto direttamente dalla retribuzione e versato dal datore di lavoro alla ex moglie del ricorrente;

rilevato che risultano in capo al sig. Muscas debiti per € 67.442,18 derivanti da finanziamenti non restituiti, oltre alle spese di procedura quantificate in € 590,00;

rilevato che il sig. Muscas è assunto a tempo indeterminato dalla "Trivium Packaging Italy srl dal 2002 e percepisce uno stipendio netto mensile di € 1.444,20 per tredici mensilità (al netto della trattenuta per il mantenimento delle figlie);

considerato, che sulla retribuzione come sopra indicata, gravano ulteriori trattenute per cessione volontaria del quinto dello stipendio e pignoramento presso terzi in favore di Ifis NPL per complessivi € 433,00;

rilevato che il ricorrente non è proprietario di beni immobili mentre risulta titolare dei seguenti beni mobili:

- motociclo Piaggio targato CG92290 immatricolato nel 2006 necessario per gli spostamenti lavorativi e, per tale motivo, si ritiene di escludere dalla liquidazione;

- vettura Opel Corsa targata DW579RX, immatricolata nel 2009 ed in uso alla ex moglie che risulta comproprietaria e provvede al pagamento delle spese connesse;

ritenuto che anche quest'ultima vettura debba essere esclusa dalla procedura in quanto priva di valore di mercato ed in ragione della difficoltà della vendita della quota del 50%;

rilevato che il debitore è titolare di conto corrente acceso presso Unicredit avente un saldo di € 259,00;

considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, lett. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore *«nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»*;



rilevato, in proposito, che il ricorrente vive da solo e le spese mensili per il sostentamento (al netto dell'assegno di mantenimento delle figlie che viene trattenuto direttamente dalla retribuzione) sono state quantificate in € 1.038,50;

ritenuto che il debitore dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali, come quantificate nel dispositivo, per cui le somme destinate alla procedura potranno variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti;

che sarà quindi obbligo della ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;

ritenuto, con riferimento ai pignoramenti e alle cessioni del quinto in corso sullo stipendio del ricorrente che l'ordinanza di assegnazione del credito emessa ai sensi dell'art. 533 c.p.c chiude il processo di esecuzione presso terzi, per cui è evidente che un procedimento chiuso non può essere sospeso.

Tuttavia, questo dato non esaurisce la questione perché in tema di espropriazione forzata presso terzi, l'attuazione delle ordinanze di assegnazione del giudice dell'esecuzione si compie non al momento della loro emissione, bensì quando il terzo, debitore del debitore, effettua il pagamento nei confronti del creditore assegnatario.

Questo principio pacifico è stato applicato dalla giurisprudenza in caso di fallimento del debitore e costantemente si è affermato che "il fallimento del debitore, che abbia in precedenza subito un pignoramento presso terzi, con conseguente assegnazione in favore del creditore, comporta l'inefficacia, ex art. 44 l. fall. dell'eventuale pagamento che il terzo pignorato abbia eseguito in epoca posteriore al momento in cui il debitore principale sia stato dichiarato fallito, anche nel caso in cui l'assegnazione del credito in favore del creditore pignorante sia avvenuta anteriormente alla dichiarazione di fallimento, inefficacia conseguente al fatto che l'eventuale assegnazione, pur se anteriore al fallimento, non è



idonea a far immediatamente estinguere il debito del debitore principale poiché tale effetto è prodotto solo dal pagamento del terzo pignorato, che tuttavia è idoneo ad estinguere il debito del soggetto inadempiente solo se interviene prima del fallimento" (in termini Cass. 1078/2017, n. 19947, conf. Cass. 22/1/2016 n. 1227; Cass. 13/08/2015 n. 16838;

rilevato infatti che, in caso di assegnazione di crediti stipendiali futuri a seguito di procedura esecutiva conclusasi anteriormente all'apertura della procedura di liquidazione, il creditore assegnatario acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio che matureranno in futuro a favore del debitore, sicché oggetto di assegnazione sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva (che, infatti, non ha efficacia immediatamente estintiva della pretesa creditoria tutelata in via esecutiva, efficacia che si determinerà solo a seguito dell'effettivo pagamento da parte del terzo *debitore del debitore*); **considerato** pertanto che possono estendersi al caso di assegnazione di somme in sede esecutiva le medesime considerazioni elaborate con riferimento all'ipotesi di cessione del quinto dello stipendio, ovvero che: 1) nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza; 2) qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima; 3) tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 ter L. n. 3/12, vale a *fortiori* per la liquidazione controllata prevista dal CCI, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14-ter, 14-



quinquies, art. 14-*decies* L. n. 3/12 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCI, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 CCI, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI);

rilevato, conseguentemente, che le quote di stipendio maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbono essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla *par condicio creditorum* e alla necessità (oggi espressamente prevista dagli art. 150 e 151 CCI) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori;

ritenuto quindi che, a far data dall'apertura della presente liquidazione controllata, tutte le trattenute per pignoramento presso terzi gravanti sullo stipendio del debitore non saranno opponibili alla procedura e che pertanto eventuali pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore procedente debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;

rilevato che con l'attivo della procedura si dovrebbe provvedere al pagamento integrale dei creditori prededucibili e privilegiati ed al pagamento dei chirografari nella misura indicativa del 21,66%;

rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 cci;

considerato, da ultimo, che dalla dichiarazione di apertura della procedura opera il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari (con inefficacia di tutte le trattenute per cessione del quinto e/o pignoramenti) che non deve essere dichiarato



nel provvedimento di apertura (come previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII;

considerato che ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b) ccii, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore;

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico del sig. Muscas Roberto (cf MSCRRT65B08B745D) nato a Carbonia (CA) l'8.02.1965 e residente a Montecchio Emilia, strada Montegrappa n.33;

II. nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;

III. nomina Liquidatore l'Avv. Guido Paralupi, già nominato Gestore della Crisi dall'OCC;

IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (tra cui la cessione del quinto dello stipendio in favore di Sigla Srl ed il pignoramento presso terzi in favore di Ifis Npl Spa);

V. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ad eccezione del motoveicolo Piaggio targato CG92290 e dell'autovettura targata DW579RX;

VI. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;

VII. conferma l'operatività del divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari sul patrimonio della ricorrente;

VIII. dispone che la somma mensile percepita dal debitore a titolo di reddito che non è compresa nella liquidazione, è pari ad € 1038,50 (tenuto conto che l'importo di € 500,00 a titolo di assegno di mantenimento delle due figlie minori viene detratto direttamente



dalla retribuzione e versato dal datore di lavoro alla ex moglie del
ricorrente);

IX. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte
dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso
provvederà a predisporre;

X. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto
corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine
del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

XI. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente
sentenza nell'area web del sito internet del Tribunale;

XII. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del
Liquidatore, al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui
beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Reggio Emilia il 24 giugno 2024 nella camera di
consiglio del Tribunale- sezione procedure concorsuali.

Il giudice relatore

Simona Boiardi

Il Presidente

Francesco Parisoli

